REGOLAMENTO (CEE) N. 68/79 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1979
che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco-frontiera di un tipo di granturco ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, viene riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT ; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco-frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1410/78 della Commissione (3), ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1978/1979 ;

considerando che i prezzi d'offerta franco-frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili ; che questi dati sono indicati nell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione (4) ; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco-frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2 ; che, per stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informazioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono ;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco-frontiera della Comunità ; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco-frontiera ;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni succitate ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento ; che i tipi di ibridi sono definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5),

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 165 del 22. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 32.
(4) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.
(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(UCA/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni
10.05	Granturco :		
	ex A. ibrido, destinato alla semina :		
	— ibridi a tre vie	10,0	Ungheria
		13,0	Romania

(1) Questa tassa di compensazione è limitata al 4 % del valore in dogana.